

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 dicembre 2006

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

**Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

### SOMMARIO

#### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2006.

Nuova ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni, di cui all'articolo 263 del Trattato C.E. Annullamento e sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2006. . . . . Pag. 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2006.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado. (Ordinanza n. 3556) . . . . . Pag. 6

#### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

##### Ministero della giustizia

DECRETO 29 dicembre 2006.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. . . . . . Pag. 10

##### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 novembre 2006.

Attuazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 . . . . . Pag. 12

DECRETO 20 dicembre 2006.

**Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi del decreto di recepimento dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004** ..... Pag. 12

**Ministero della salute**

DECRETO 24 ottobre 2006.

**Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee** ..... Pag. 15

DECRETO 13 dicembre 2006.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Montechiaro» di Conversano.**  
Pag. 15

DECRETO 18 dicembre 2006.

**Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali** ..... Pag. 16

**Ministero della difesa**

DECRETO 21 dicembre 2006.

**Modifiche alle tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza** ..... Pag. 19

**Ministero  
dello sviluppo economico**

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Porto Sanvito - Società cooperativa a r.l.», in San Vito Chetino, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 24

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Cirogica - Società cooperativa a r.l.», in Ferrandina, e nomina del commissario liquidatore.**  
Pag. 24

DECRETO 16 novembre 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Acerello d'Aspromonte S.C. a r.l.», in Scilla Contrada Acerello** ..... Pag. 25

DECRETO 16 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Agricola A.S.A. Allevamenti Alto Sangro Aventino a r.l.», in Rivisondoli, e nomina del commissario liquidatore** .. Pag. 25

DECRETO 24 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il segreto del telaio coop. soc. a r.l.», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 25

DECRETO 24 novembre 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile Conselvana - Coop.va a r.l.», in Conselve** ..... Pag. 26

DECRETO 24 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Mar Max Lagunare - Società cooperativa a r.l.», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore** .. Pag. 26

DECRETO 24 novembre 2006.

**Rettifica del decreto ministeriale 22 giugno 2006, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Litoralcoop - Soc. coop. a r.l.», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 27

DECRETO 24 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Aeroplano soc. coop. sociale», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 27

DECRETO 28 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio cooperativo Nevegal a r.l.», in Belluno, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 28

DECRETO 28 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cerere soc. agricola cooperativa», in Fara Olivana con Sola, e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 28

DECRETO 28 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto servizi società cooperativa, in Castelnuovo Ne' Monti», e nomina del commissario liquidatore** ..... Pag. 29

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2006.

**Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2007-2008 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza, previsto per l'anno finanziario 2006** . . . . . Pag. 29

**Istituto per la vigilanza  
 sulle assicurazioni private  
 e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo del ramo 13. Responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., in Roma, ad Assicurazioni Generali S.p.A., in Trieste.** (Provvedimento n. 2488) . . . . . Pag. 32

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Autorizzazione di Fata Assicurazioni Danni S.p.A., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.** (Provvedimento n. 2489) . . . . . Pag. 33

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Autorizzazione di Fata Vita S.p.A., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita.** (Provvedimento n. 2490) . . . . . Pag. 34

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Scissione parziale non proporzionale del ramo d'azienda danni e del ramo d'azienda vita di F.A.T.A. - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, in Roma, a favore, rispettivamente, di Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e Fata Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma.** (Provvedimento n. 2491) . . . . . Pag. 35

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Fusione per incorporazione delle società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. ed INA Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma, in F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, in Roma.** (Provvedimento n. 2492) . . . . . Pag. 36

**Commissario governativo  
 per l'emergenza idrica in Sardegna**

ORDINANZA 5 dicembre 2006.

**Realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili del servizio idrico integrato - Vincolo risorse finanziarie.** (Ordinanza n. 439) . . . . . Pag. 37

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero dell'economia e delle finanze:** Cambi di riferimento del 19, 20 e 21 dicembre 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. . . . . Pag. 38

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 39

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 40

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . . Pag. 40

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. . . . . Pag. 41

**Agenzia italiana del farmaco:**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Auradol» . . . . . Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rilamig» . . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram Merck Generics» . . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Balance» . . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Equibalance» . . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genotropin» . . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Clarover» . . . . . Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ethyol» . . . . . Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicorette» . . . . . Pag. 43

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2455 del 3 ottobre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Prontalgin"» . . . . . Pag. 43

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2498 del 18 ottobre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Cromabak"» . . . . . Pag. 44

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2359 del 31 ottobre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Prontalgin"» . . . . . Pag. 44

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2540 del 31 ottobre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Prontalgin"» . . . . . Pag. 44

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2550 del 2 novembre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Cromabak"» . . . . . Pag. 44

#### **Enav S.p.a.:**

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2007 . . . . . Pag. 44

Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento . . . . . Pag. 46

**Cassa depositi e prestiti - S.p.a.:** Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B27», «30D», «18Q», «I12» e «M7». . . . . Pag. 58

**Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione:** Integrazione al «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza» . . . . . Pag. 58

**Regione Molise:** Legge regionale del 28 dicembre 2006, n. 42, recante: «Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali». . . . . Pag. 58

**Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Nuoro:** Nomina del conservatore del registro delle imprese. . . . . Pag. 59

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2006.

**Nuova ripartizione tra le collettività regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni, di cui all'articolo 263 del Trattato C.E. Annullamento e sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2006.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale istituisce un Comitato a carattere consultivo, designato «Comitato delle regioni», composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali;

Visti in particolare i commi terzo e quarto del citato art. 263, che assegnano allo Stato italiano il compito di proporre al Consiglio dell'Unione europea ventiquattro membri titolari e ventiquattro membri supplenti del predetto Comitato delle regioni;

Considerato che i membri da designare da parte dello Stato italiano devono rappresentare sia le collettività regionali che quelle provinciali e comunali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2006, recante: «Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2002»;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 30 novembre 2006;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale l'on. professoressa Linda Lanzillotta è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di affari regionali e autonomie locali al Ministro senza portafoglio on. prof.ssa Linda Lanzillotta»;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della proposta di cui all'art. 263, comma quarto, del Trattato che istituisce la Comunità europea, i membri titolari del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

- a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;
- b) province: 3;
- c) comuni: 7.

2. I membri del Comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Con le modalità di cui al comma 2 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:

- a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;
- b) province: 7;
- c) comuni: 9.

4. Possono essere designati quali membri titolari o supplenti del Comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.

5. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2006, recante: «Nuove modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali ed abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2002».

Roma, 19 dicembre 2006

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*  
PRODI

*Il Ministro per gli affari regionali  
e le autonomie locali*  
LANZILLOTTA

06A11901

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 21 dicembre 2006.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado.** (Ordinanza n. 3556).

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2006, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado»;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *d*) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3382 del 18 novembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto in particolare l'art. 17 della predetta ordinanza di protezione civile n. 3552/2006, con il quale il vice presidente della regione Friuli Venezia Giulia - Assessore all'ambiente, ai lavori pubblici e protezione civile - è stato nominato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002;

Considerato che appare necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al fine di accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota del 12 dicembre 2006;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 17 dell'ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006 la parola «Giancarlo» è sostituita dalla parola «Gianfranco».

2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3217 del 2002 provvede a relazionare compiutamente il commissario delegato in ordine alle attività espletate nella vigenza dello stato di emergenza, trasmettendo tutta la pertinente documentazione.

Art. 2.

1. Il dott. Gianfranco Moretton - Vice presidente della Giunta della regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, commissario delegato ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006, provvede alla prosecuzione ed al completamento delle iniziative previste all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, nonché:

*a*) alla realizzazione degli interventi di recupero e risanamento ambientale, ove necessari, al fine di consentire il legittimo svolgimento delle attività di pesca, molluschicoltura e vallicoltura, anche mediante la stipula di accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione ed i comuni interessati;

*b*) all'individuazione e realizzazione dei siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche contenute entro i limiti della Tabella 1 colonna (B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*c*) all'individuazione e successiva realizzazione dei siti di stoccaggio provvisorio, anche all'interno della conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche superiori ai limiti della Tabella 1 colonna (B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

*d*) all'individuazione e successiva realizzazione dei siti di recapito finale, al di fuori della conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche superiori ai limiti della Tabella 1 colonna [B] dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

*e*) all'individuazione delle modalità di trattamento dei sedimenti con l'obiettivo di realizzarne la massima restituzione per il loro riutilizzo in laguna, perseguendo altresì la maggiore economicità delle soluzioni.

2. All'art. 2, comma 1, la lettera *d*) è così sostituita «*d*) adozione delle misure atte ad assicurare la circolazione lagunare delle acque e gli scambi laguna-mare, favorendo l'inversione dei fattori di degrado lagunare;»;

3. All'art. 2, comma 1, la lettera *f*) è così sostituita «*f*) tutela e sviluppo delle fanerogame acquatiche che svolgono un positivo ruolo negli equilibri ecologici della laguna;».

## Art. 3.

1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 15 del medesimo decreto ministeriale», sono così sostituite «dal Titolo V - Parte IV - del decreto legislativo 152/2006, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 252 del medesimo decreto legislativo».

2. All'art. 3, comma 1, lettera c), dopo la parola «obbligati», sono aggiunte le seguenti «ed in danno dei medesimi per le spese a tal fine sostenute»;

3. All'art. 3, comma 1, lettera d, dell'ordinanza n. 3217/2002 le parole «all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471» sono così sostituite «all'art. 252, comma 5, Titolo V - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006».

4. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dall'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471», sono così sostituite «dal Titolo V - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006».

## Art. 4.

1. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 3217/2002, è aggiunta la seguente lettera «g) interventi di monitoraggio, in linea con quanto previsto dal piano di caratterizzazione, degli effetti derivanti dallo svolgimento delle attività di pesca, molluschicoltura e vallicoltura esercitate in laguna in base a programmi sperimentali;»;

2. All'art. 4, comma 2, lettera b), secondo alinea, dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002, le parole «dalla colonna A) della tabella 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471», è così sostituito «dalla colonna «A» della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006».

3. All'art. 4, comma 2, lettera b), terzo alinea, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «dalla colonna «B» della tabella 1 del decreto interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471» sono così sostituite «dalla colonna B) della Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lg. 152/2006».

4. All'art. 4, comma 2, lettera c), dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «alla colonna «B» della tabella 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471» sono così sostituite «alla colonna «B» della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 152/2006».

5. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «con spessore maggiore o uguale a 50 centimetri» sono sostituite dalle seguenti «qualora il sistema di impermeabilizzazione non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completato artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente».

6. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «con spessore maggiore o uguale a 100 centimetri» sono sostituite dalle seguenti «qualora il sistema di impermeabilizzazione non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completato artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente».

7. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3217/2002, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. La gestione dei sedimenti, di cui al comma 2, dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia di dragaggi e dovrà valere in tutta l'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002 secondo le modalità e le precauzioni previste all'interno del sito di interesse nazionale della Laguna di Marano Lagunare e Grado.

6. La realizzazione dei siti di recapito finale, al di fuori della conterminazione lagunare, dei sedimenti aventi caratteristiche chimico - fisiche superiori ai limiti della Tabella 1 colonna B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di rifiuti».

## Art. 5.

1. Gli articoli 5 e 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 sono soppressi.

## Art. 6.

1. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative in aggiunta alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 3217/2002, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 5 marzo 1963, n. 366;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, e successive modifiche ed integrazioni;

legge 3 gennaio 1978, n. 1;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22 bis, 23 e 49;

legge 27 dicembre 1985, n. 816;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli da 77 a 96;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991, n. 55 in combinato disposto con gli articoli 256 e 257 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 145, comma 88;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, art. 101, 105, 106 e 107 Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 Titolo I - parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V - parte IV;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

legge regionale 18 agosto 1986, n. 35;

legge regionale 3 marzo 1998, n. 6;

legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13, art. 6;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2000, n. 20;

deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia 28 agosto 2001, n. 2780;

legge regionale 18 dicembre 2001, n. 30;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, come modificata dalla legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 26 maggio 2006, n. 09, e relative disposizioni regolamentari attuative;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;

#### Art. 7.

1. All'art. 8 dell'ordinanza n. 3217/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il commissario delegato, in deroga ai termini, alle modalità di svolgimento ed al regime di competenze, fatta salva l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni di cui all'art. 252 del decreto legislativo n. 152/2006, come previsto all'art. 3, comma 1, della presente ordinanza, provvede all'eventuale approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, la cui realizzazione dovesse ritenersi necessaria, nonché ad autorizzarne l'esercizio. In particolare, l'approvazione e l'autorizzazione del Commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 2, comma 1, all'imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.»

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, dispone, ove necessario l'accesso urgente alle aree interessate in deroga all'art. 93, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni; per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, emette il decreto di occupazione provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immisione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni».

#### Art. 8.

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3217/2002 la parola «A.N.P.A.» è così sostituita: «A.P.A.T.» e dopo la parola «A.R.P.A.» sono aggiunte le seguenti «dell'Autorità di bacino regionale del Friuli Venezia Giulia».

2. L'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 3217/2002 è così sostituito «Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o più soggetti attuatori, fino ad un massimo di quattro, nominati dal Commissario delegato d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo».

3. L'art. 9, comma 3 è così sostituito: «Per l'espletamento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 17 dell'ordinanza n. 3552/2006 il Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura appositamente costituita, composta da non più di dieci unità di personale:

assunto in deroga alla normativa vigente e nei limiti temporali dello stato di emergenza, con contratto

a tempo determinato ovvero con ricorso al lavoro temporaneo, a cui corrispondere il trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale del ruolo regionale;

ovvero appartenenti alla pubblica amministrazione o a società con prevalente capitale pubblico, poste in posizione di comando o distacco, anche part-time, previo assenso degli interessati. L'assegnazione di detto personale avviene in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità, e nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

4. Il compenso spettante al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori è determinato con provvedimento del medesimo Commissario, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

5. All'art. 9, comma 5, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 3»;

6. All'art. 9, comma 8, dell'ordinanza n. 3217/2002, le parole «e del laboratorio di biologia marina di Trieste», sono sostituite dalle parole «e dall'I.C.R.A.M.»;

7. All'art. 9, comma 9, dell'ordinanza n. 3217/2002, la parola «A.N.P.A.» è così sostituita «A.P.A.T.», e dopo la parola «I.S.P.E.S.L.» è aggiunta la seguente «I.C.R.A.M.».

8. All'art. 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, è soppresso il comma 7, e dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«11. Il Commissario delegato si può avvalere della collaborazione specialistica del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, con modalità da concordare tra le parti».

#### Art. 9.

1. L'articolo 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3217/2002 è così sostituito:

«1. Il Commissario delegato provvede con apposito provvedimento alla costituzione di una Commissione tecnico-consulativa per garantire il necessario supporto giuridico ed amministrativo nelle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, composta da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica Amministrazione, di cui tre designati dal Commissario delegato e due rispettivamente dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento alla costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la valutazione dei progetti nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, composto da otto membri, appartenenti alle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali nonché a società con prevalente capitale pubblico ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, coordinata da un Presidente designato dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e composta da un membro designato dal Commissario delegato, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Magistrato alle Acque, uno dalla regione Friuli Venezia Giulia, uno dall'A.R.P.A., uno in rappresentanza dei Comuni ed uno in rappresentanza delle Province che abbiano porzioni di territorio comprese nell'area indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2002.

3. Con il medesimo provvedimento istitutivo, è altresì stabilita la durata dell'attività della Commissione e del Comitato di cui ai commi 1 e 2, nonché le rispettive modalità di funzionamento, nonché il compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, nonché alla realizzazione degli interventi di recupero e risanamento ambientale, in particolare nelle aree lagunari in cui ricadono attività di pesca, venticoltura e vallicoltura, anche mediante accertamenti in campo delle prescrizioni impartite dalle Conferenze di servizi, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, convocate per il sito di bonifica di interesse nazionale della laguna di Marano lagunare e Grado, si avvale, nei limiti temporali dello stato di emergenza, di tre unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C» e di cinque unità di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllate, cui è autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili. Per le medesime finalità il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare si avvale inoltre di cinque esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali viene corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione così come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario delegato».

#### Art. 10.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza al Commissario delegato, in aggiunta alle risorse finanziarie di cui all'ordi-

nanza n. 3217 del 3 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assegnate le seguenti ulteriori risorse finanziarie:

quanto a euro 5.000.000,00 a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 - residui anno 2005;

quanto a euro 9.500.000,00 a valere sulle risorse del bilancio regionale.

2. Il Commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilità speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale Commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3217 del 2002.

#### Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal Commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

*Il Presidente:* PRODI

06A11900

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 dicembre 2006.

**Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

#### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato nuovo codice della strada in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2004 al 1° dicembre 2006;

Ritenuto di dover operare il predetto aggiornamento anche sulle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 7 aprile 2003, n. 72, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, non ricomprese nel precedente aggiornamento attuato con decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2004, n. 305, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore;

Ritenuto di dovere includere nell'aggiornamento anche le sanzioni previste dall'art. 172 del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, trattandosi di sanzioni pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi, sempre riguardanti infrazioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;

Ritenuto che anche sulle sanzioni che per la prima volta vengono ora aggiornate debba operare l'adeguamento solo in base alla variazione biennale verificatasi nel periodo indicato dall'art. 195, comma 3, del nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo della sanzione di cui all'art. 116, comma 13 bis, introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e quindi ancora modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perché entrata in vigore il 1° luglio 2005, e della sanzione di cui all'art. 126 bis, comma 2, sesto periodo, così come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perché entrata in vigore il 3 ottobre 2006;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2004 ed il mese di novembre 2006 e comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, è pari a 3,6%;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 *bis*, e 126 *bis*, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Roma, 29 dicembre 2006

*Il Ministro della giustizia*  
MASTELLA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
PADOA SCHIOPPA

*Il Ministro dei trasporti*  
BIANCHI

ALLEGATO I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 21 a € 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 22 a € 88;

Ove era prevista la sanzione da € 34 a € 138 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 35 a € 143;

Ove era prevista la sanzione da € 35 a € 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 36 a € 148;

Ove era prevista la sanzione da € 43 a € 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 45 a € 88;

Ove era prevista la sanzione da € 65 a € 262 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 67 a € 271;

Ove era prevista la sanzione da € 68 a € 275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 70 a € 285;

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 280 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 73 a € 290;

Ove era prevista la sanzione da € 71 a € 286 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 74 a € 296;

Ove era prevista la sanzione da € 85 a € 172 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 88 a € 178;

Ove era prevista la sanzione da € 107 a € 214 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 111 a € 222;

Ove era prevista la sanzione da € 131 a € 524 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 136 a € 543;

Ove era prevista la sanzione da € 132 a € 530 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 137 a € 549;

Ove era prevista la sanzione da € 138 a € 550 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143 a € 570;

Ove era prevista la sanzione € 143 a € 573 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 148 a € 594;

Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 259 a € 1.036;

Ove era prevista la sanzione da € 271 a € 1.084 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 281 a € 1.123;

Ove era prevista la sanzione da € 282 a € 1.128 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 292 a € 1.169;

Ove era prevista la sanzione da € 300 a € 1.501 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 311 a € 1.555;

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 339 a € 1.358;

Ove era prevista la sanzione da € 343 a € 1.377 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 355 a € 1.427;

Ove era prevista la sanzione da € 357 a € 1.433 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 370 a € 1.485;

Ove era prevista la sanzione da € 564 a € 2.257 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 584 a € 2.338;

Ove era prevista la sanzione da € 600 a € 3.003 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 622 a € 3.111;

Ove era prevista la sanzione da € 652 a € 2.620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 675 a € 2.714;

Ove era prevista la sanzione da € 656 a € 2.628 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 680 a € 2.723;

Ove era prevista la sanzione da € 657 a € 2.653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 681 a € 2.749;

Ove era prevista la sanzione da € 683 a € 2.736 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 708 a € 2.834;

Ove era prevista la sanzione da € 688 a € 2.754 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 713 a € 2.853;

Ove era prevista la sanzione da € 716 a € 2.867 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 742 a € 2.970;

Ove era prevista la sanzione da € 800 a € 3.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 829 a € 3.315;

Ove era prevista la sanzione da € 1.000 a € 10.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.036 a € 10.360;

Ove era prevista la sanzione da € 1.128 a € 4.515 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.169 a € 4.678;

Ove era prevista la sanzione da € 1.500 a € 6.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.554 a € 6.216;

Ove era prevista la sanzione da € 1.549 a € 6.197 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.605 a € 6.420;

Ove era prevista la sanzione da € 1.626 a € 6.507 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.685 a € 6.741;

Ove era prevista la sanzione da € 1.693 a € 6.774 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.754 a € 7.018;

Ove era prevista la sanzione da € 2.257 a € 9.032 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.338 a € 9.357;

Ove era prevista la sanzione da € 4.000 a € 16.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.144 a € 16.576.

06A12055

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2006.

**Attuazione dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ai sensi del quale l'attività dei concessionari del servizio nazionale della riscossione è remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri ivi indicati;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, secondo il quale, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla «Riscossione S.p.a.» ed alle società dalla stessa partecipate, complessivamente denominati agenti della riscossione;

Visto il comma 3 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, come riformulato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ai sensi del quale, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, l'aggio di remunerazione del servizio di riscossione è a carico del debitore nella misura determinata con il decreto di cui al comma 1 del medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, comunque, non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo;

Considerato che, come risulta dalla relazione di accompagnamento all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, la finalità di tale disposizione è quella di operare un ampio trasferimento sui debitori degli oneri dell'attività di riscossione coattiva e di evitare, così, che la generalità dei cittadini debba sostenere impropriamente i costi derivanti dagli inadempimenti che originano le iscrizioni a ruolo e che, conseguentemente, occorrerebbe determinare la percentuale da individuare con il presente decreto nella misura massima consentita dal legislatore;

Considerato, tuttavia, che, in sede di prima applicazione del novellato art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, evidenti motivi di ragionevolezza inducono a fissare la percentuale dell'aggio di riscossione a carico del debitore che effettua il pagamento entro il termine di sessanta giorni in una misura comunque non superiore a quella del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, che, anteriormente all'en-

trata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, gravava sul debitore in caso di pagamento oltre il predetto termine;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura dell'aggio di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a carico del debitore in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, è determinata nel 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

*Il Ministro:* PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006  
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6  
Economia e finanze, foglio n. 375*

06A11898

DECRETO 20 dicembre 2006.

**Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, ai sensi del decreto di recepimento dei regolamenti (CE) n. 638/2004 e n. 1982/2004.**

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, attuativo del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

Considerato che i predetti regolamenti adeguano le disposizioni statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri alle attuali esigenze in tema di informazioni, favorendo l'applicazione omogenea e precisa del sistema e la definizione delle soglie al fine di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze degli utenti, anche limitando l'onere di fornire le informazioni statistiche, in particolare per le piccole e medie imprese;

Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del Consiglio del 27 gennaio 1992;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede l'obbligo, per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto, di presentare ai competenti uffici doganali gli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;

Visti il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati i suddetti modelli degli elenchi riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e il decreto 4 febbraio 1998 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998, recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;

Visto il decreto 27 ottobre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, concernente l'approvazione dei modelli dei predetti elenchi riepilogativi in euro, da ultimo modificato con decreto del direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del 3 agosto 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2005;

Visto il Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, pubblicato nella G.U.C.E. del 21 giugno 2005, Serie L 157;

Ritenuto opportuno, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori interessati, rimodulare ed armonizzare le soglie concernenti la fornitura dei dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alle modalità di trasporto negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, prevedere un'autorizzazione preventiva per l'applicazione, in materia statistica, dei benefici applicabili agli impianti industriali nonché una proroga dei termini di presentazione degli elenchi riepilogativi inviati tramite il servizio telematico doganale;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di contrastare con efficacia fenomeni di frode, ridefinire i criteri di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari;

Visto il parere formulato dall'Istituto nazionale di statistica con fax del 22 novembre 2006, dall'Agenzia delle entrate con nota n. 184247 del 6 dicembre 2006, dall'Agenzia delle dogane con nota n. 4048 del 13 dicembre 2006 e dalla Guardia di finanza n. 0282805 con fax del 12 dicembre 2006;

E M A N A  
il seguente decreto:

Art. 1.

*Periodicità, presentazione e contenuto degli elenchi*

1. Al decreto 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «200.000,00 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «250.000,00 euro;»;

2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in caso di superamento della soglia di 250.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata;»;

3) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora nel corso dell'anno siano superate le soglie di 40.000,00 euro o di 250.000,00 euro, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, rispettivamente, trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.»;

b) all'art. 3, comma 2:

1) alla lettera a), le parole «150.000,00 euro;» sono sostituite dalle seguenti: «180.000,00 euro;»;

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di superamento della soglia di 180.000,00 euro nel corso dell'anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. In questa evenienza il soggetto obbligato è tenuto contestualmente al primo elenco presentato con la nuova cadenza, alla presentazione di un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.»;

c) all'art. 4, comma 5, lettere a) e b), le parole «euro 10.000.000,00;» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000.000,00;»;

d) dopo l'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Impianti industriali*). — 1. In applicazione dell'art. 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono usufruire delle semplificazioni ivi previste per gli impianti industriali di valore superiore a euro 3.000.000,00.»;

e) all'art. 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette scadenze sono prorogate di giorni cinque in caso di utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi.».

## Art. 2.

*Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni*

1. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, contenute nell'allegato VII del decreto direttoriale del 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

## Art. 3.

*Decorrenza*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2006

*Il capo del Dipartimento: CIOCCA*

ALLEGATO I

La tabella A - Paesi membri della CEE è sostituita dalla seguente:

Tabella A  
PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

CODICE ISO	STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	9
BG	BULGARIA	9 ovvero 10
CY	CIPRO	9
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
DE	GERMANIA	9
EL	GRECIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
GB	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12
IE	IRLANDA	8
IT	ITALIA	11
LV	LETTONIA	11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA Ceca	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	9 ovvero 10
RO	ROMANIA	10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 ottobre 2006.

**Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2005 - serie generale - n. 22;

Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2005 - serie generale - n. 127, supplemento ordinario n. 104 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto 3 febbraio 2006 di concerto tra il Ministro della salute ed il Ministro per i beni e le attività culturali, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 14 febbraio 2006, n. 37, successive integrazioni e modificazioni;

Vista la proposta elaborata dal Gruppo tecnico costituito ex art. 2 del predetto decreto 30 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute i dati riferiti

all'anno precedente relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, a partire dall'anno 2006, secondo le modalità indicate sul sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo: [www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)

2. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

a) quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa;

b) quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del decreto 3 febbraio 2006 citato in premessa.

3. Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2006

*Il Ministro:* TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2006  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 236*

06A11772

DECRETO 13 dicembre 2006.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Montechiaro» di Conversano.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Montechiaro» di Conversano (Bari) in quanto la società

titolare non ha trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute dell'8 settembre 2005 e del 6 dicembre 2006;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Montechiaro» di Conversano (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 13 dicembre 2006

*Il direttore generale reggente:* GRECO

06A11893

DECRETO 18 dicembre 2006.

**Approvazione del modello di buono acquisto per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 38, commi 1 ed 1-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 28 aprile 1993, concernente «Modalità di acquisto delle preparazioni farmaceutiche inserite nella tabella V di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte delle imprese autorizzate al commercio all'ingrosso;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il buono acquisto, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I e II al presente decreto.

2. Il buono acquisto è utilizzato per l'acquisto, vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in modo cumulativo, iscritte nelle tabelle I e II, sezioni A, B, C, D ed E secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

3. Il buono acquisto è formato da quattro copie e può presentarsi in blocchi preconfezionati, contenenti non più di cento buoni acquisto, o può essere stampato estemporaneamente mediante opportuni sistemi, anche di tipo informatico, al momento dell'emissione dell'ordine.

4. Il buono acquisto è numerato secondo una progressione numerica annuale, propria di ciascuna impresa autorizzata o farmacia.

Art. 2.

1. Il decreto del Ministero della sanità del 28 aprile 1993 richiamato nelle premesse è abrogato.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

*Il Ministro:* TURCO



ALLEGATO II

## NOTE E AVVERTENZE

Il presente bollettario è utilizzato dalle imprese autorizzate dal Ministero della salute e dalle farmacie per la richiesta singola o cumulativa delle sostanze stupefacenti e relative composizioni medicinali.

Deve essere redatto in quattro copie:

1. la prima copia è conservata dalla ditta acquirente.
2. la seconda copia è conservata dalla ditta cedente.
3. la terza copia è inviata al Ministero della salute – Ufficio centrale stupefacenti o all’Azienda sanitaria locale di pertinenza della farmacia entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di reso, la farmacia invia la terza copia al Ministero della salute – Ufficio centrale stupefacenti.
4. la quarta copia è rimessa dalla ditta cedente alla ditta acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati.

Le ditte autorizzate dal Ministero della salute alla fabbricazione, all’impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope sono tenute ad indicare il numero e la data dell’autorizzazione ministeriale. Da tale obbligo sono escluse le farmacie.

La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità di peso o volume, oppure in numero di confezioni.

L’ordinativo può essere evaso anche in caso di parziale fornitura, ma non per quantitativi eccedenti la richiesta.

Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito alla ditta acquirente

La copia del buono acquisto in possesso dell’acquirente deve essere conservata unitamente alla fattura. Quando il fornitore (depositario) non emette fattura di vendita, è sufficiente allegare alla copia del buono acquisto la bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, comprovante la transazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope tra il fornitore stesso ed il destinatario.

06A11771

**MINISTERO DELLA DIFESA**

DECRETO 21 dicembre 2006.

**Modifiche alle tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ MILITARE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 2, comma 2, che demanda al Ministero della difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza, sulla base delle esigenze ordinarie individuate dalle competenti autorità delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche di 2<sup>a</sup> istanza e delle commissioni mediche ospedaliere, sono sostituite con gli allegati D1, D2, D3 annessi al presente decreto.

Art. 2.

La competenza territoriale delle commissioni mediche di cui all'art. 1, nel nuovo assetto degli organismi sanitari militari interforze, decorre dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

*Il direttore generale della sanità militare: DONVITO*

**Allegato D - 1****COMMISSIONI MEDICHE DI 2<sup>A</sup> ISTANZA****COMPETENZA TERRITORIALE**

<b>SEDE</b>	<b>BACINO DI UTENZA</b>
<p><b>Piazza Novelli 20129 - MILANO</b></p>	<p><b>Valle d'Aosta</b> (Aosta);  <b>Piemonte</b> (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli);  <b>Lombardia</b> (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Mantova);  <b>Trentino Alto Adige</b> (Trento, Bolzano);  <b>Friuli Venezia Giulia</b> (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine);  <b>Veneto</b> (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza);  <b>Liguria</b> (Genova, Imperia, La Spezia, Savona);  <b>Emilia Romagna</b> (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini);  <b>Toscana</b> (Massa-Carrara).</p>
<p><b>Piazza Celimontana n. 50 00184 - ROMA</b></p>	<p><b>Toscana</b> (Firenze, Pistoia, Siena, Arezzo, Prato, Lucca, Livorno, Pisa, Grosseto);  <b>Marche</b> (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino);  <b>Umbria</b> (Perugia, Terni);  <b>Lazio</b> (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo);  <b>Abruzzo</b> (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo);  <b>Sardegna</b> (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).</p>
<p><b>Via Rampe di Sant'Antonio a Posillipo n. 139/140 80122 - NAPOLI</b></p>	<p><b>Campania</b> (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno);  <b>Molise</b> (Campobasso, Isernia);  <b>Calabria</b> (Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia);  <b>Sicilia</b> (Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani).</p>
<p><b>Via Gabriele D'Annunzio n. 59 70057 - BARI</b></p>	<p><b>Puglia</b> (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto);  <b>Basilicata</b> (Potenza, Matera).</p>

**Allegato D - 2****COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE INTERFORZE****COMPETENZA TERRITORIALE <sup>1</sup>**

<b>SEDE</b> <b>Dipartimento Militare di</b> <b>Medicina Legale</b>	<b>BACINO D'UTENZA</b>
<b>TORINO</b>	<i>Valle d'Aosta (Aosta); Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Verban-Cusio-Ossola, Vercelli).</i>
<b>MILANO</b>	<i>Lombardia (Cremona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Pavia, Milano, Lodi, Lecco, Varese, Mantova); Piemonte (Novara); Trentino - Alto Adige (Bolzano, Trento); Emilia Romagna (Piacenza).</i>
<b>PADOVA</b>	<i>Veneto (Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza); Friuli Venezia Giulia (Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine); Emilia Romagna (Ferrara, Ravenna).</i>
<b>LA SPEZIA</b>	<i>Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona); Emilia Romagna (Reggio Emilia, Parma); Toscana (Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa).</i>
<b>FIRENZE</b>	<i>Toscana (Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato, Siena); Emilia Romagna (Bologna, Modena).</i>
<b>ROMA</b>	<i>Lazio (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo); Umbria (Perugia, Terni); Toscana (Grosseto).</i>
<b>CHIETI</b>	<i>Abruzzo (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo); Molise (Campobasso, Isernia); Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino); Emilia Romagna (Forlì, Rimini).</i>
<b>CAGLIARI</b>	<i>Sardegna (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).</i>
<b>CASERTA</b>	<i>Campania (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno).</i>
<b>BARI</b>	<i>Puglia (Bari, Foggia). Basilicata (Matera).</i>
<b>TARANTO</b>	<i>Puglia (Lecce, Taranto, Brindisi); Basilicata (Potenza); Calabria (Cosenza).</i>

<b>MESSINA</b> <sup>2</sup>	<b>Calabria</b> ( <i>Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia</i> ); <b>Sicilia</b> ( <i>Messina, Catania, Ragusa, Siracusa</i> ).
<b>PALERMO</b>	<b>Sicilia</b> ( <i>Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani</i> ).

**INDICAZIONI PARTICOLARI:**

1. Per il personale della Marina Militare opera la competenza territoriale indicata nell'Allegato D-3.
2. Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare delle province di Siracusa, Catania e Ragusa opera la competenza territoriale della C.M.O. di Augusta, indicata nell'Allegato D-3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

**Allegato D - 3****COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE INTERFORZE****COMPETENZA TERRITORIALE****(PERSONALE MARINA MILITARE)**

<b>SEDE</b> Dipartimento Militare di Medicina Legale	<b>BACINO D'UTENZA</b>
<b>LA SPEZIA</b>	<b>Val d'Aosta</b> (Aosta); <b>Piemonte</b> (Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli); <b>Lombardia</b> (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese); <b>Trentino - Alto Adige</b> (Bolzano, Trento); <b>Veneto</b> (Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza); <b>Friuli Venezia Giulia</b> (Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine); <b>Liguria</b> (Genova, Imperia, La Spezia, Savona); <b>Emilia Romagna</b> (Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna); <b>Toscana</b> (Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena).
<b>ROMA</b>	<b>Lazio</b> (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo); <b>Umbria</b> (Perugia, Terni); <b>Toscana</b> (Grosseto); <b>Abruzzo</b> (L'Aquila); <b>Campania</b> (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta).
<b>CHIETI</b>	<b>Abruzzo</b> (Chieti, Pescara, Teramo); <b>Molise</b> (Campobasso, Isernia); <b>Marche</b> (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino); <b>Emilia Romagna</b> (Forlì, Rimini).
<b>CAGLIARI</b>	<b>Sardegna</b> (Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).
<b>TARANTO</b>	<b>Puglia</b> (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto); <b>Basilicata</b> (Potenza, Matera); <b>Campania</b> (Salerno); <b>Calabria</b> (Cosenza).
<b>AUGUSTA</b> <sup>(3)</sup>	<b>Sicilia</b> (Siracusa, Catania, Ragusa).
<b>MESSINA</b>	<b>Calabria</b> (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotono, Vibo Valentia). <b>Sicilia</b> (Messina, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani).

(3) Sede di C.M.O. distaccata del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Taranto

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Porto Sanvito - Società cooperativa a r.l.», in San Vito Chetino, e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Porto Sanvito - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Vito Chetino (Chieti), costituita in data 9 giugno 1998 con atto a rogito del notaio dott. Fasano Francesco di Casalbordino (Chieti), REA n. 132778, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Di Pietro Patrizia, nata a Toronto (Canada) il 9 giugno 1967 con studio in Vasto (Chieti), via Platone n. 54, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

*Il Ministro:* BERSANI

06A11624

DECRETO 10 novembre 2006.

**Scioglimento della società «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Cirogica - Società cooperativa a r.l.», in Ferrandina, e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Cirogica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ferrandina (Matera), costituita in data 23 aprile 1955, con atto a rogito del notaio dott. Arleo Gaetano di Ferrandina (Matera), n. REA 17086, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gucci Mario, nato a Matera il 25 dicembre 1973, residente in Matera, via Ugo la Malfa n. 86, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

*Il Ministro:* BERSANI

06A11616

DECRETO 16 novembre 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Acerello d'Aspromonte S.C. a r.l.», in Scilla Contrada Acerello.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 con il quale la cooperativa «Acerello d'Aspromonte S.C. a r.l.» con sede in Scilla Contrada Acerello (Reggio Calabria), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e l'avv. Senese Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ricevuta in data 5 giugno 2006 con la quale l'avv. Senese Giuseppe rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Lupis Antonella, nata a Reggio Calabria il 13 marzo 1966 ed ivi residente in via Reggio Campi I tronco n. 133/b, è nominata commissario liquidatore della cooperativa «Acerello d'Aspromonte S.C. a r.l.», con sede in Scilla Contrada Acerello (Reggio Calabria), già sciolta ex art. 2545/XVII del codice civile con precedente decreto ministeriale 24 ottobre 2005, in sostituzione dell'avv. Senese Giuseppe, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

*Il Ministro:* BERSANI

06A11617

DECRETO 16 novembre 2006.

**Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Agricola A.S.A. Allevamenti Alto Sangro Aventino a r.l.», in Rivisondoli, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società Cooperativa Agricola A.S.A. Allevamenti Alto Sangro Aventino a r.l.», con sede in Rivisondoli (L'Aquila), costituita in data 30 agosto 1972, n. REA 46137, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Boccia Ferdinando, nato a Opi (L'Aquila) il 2 novembre 1955 e residente in Avezzano, via Marconi n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2006

*Il Ministro:* BERSANI

06A11618

DECRETO 24 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il segreto del telaio coop. soc. a r.l.», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico.

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Segreto del telaio coop. soc. a r.l.», con sede in Piacenza (codice fiscale n. 01227660337) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Filippo Fornaroli, nato a Piacenza 15 marzo 1970, domiciliato in Piacenza, via G.B. Scalabrini n. 35/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

*Il Ministro: BERSANI*

06A11825

DECRETO 24 novembre 2006.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile Conselvana - Coop.va a r.l.», in Conselve.**

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1991 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edile Conselvana - Coop.va a r.l.», con sede in Conselve (Padova), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Augusto Rossato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 13 aprile 2005 con cui viene comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Rosario Munizza nato a Catanzaro, il 31 maggio 1967, con studio in Roma via Palumbo n. 3, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Augusto Rossato, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

*Il Ministro: BERSANI*

06A11826

DECRETO 24 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Mar Max Lagunare - Società cooperativa a r.l.», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore.**

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 luglio 2005, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. Mar Max Lagunare - Società cooperativa a r.l.», con sede in Chioggia (Venezia) (codice fiscale n. 03409570276) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il rag. Rosario Munizza, nato a Catanzaro il 31 maggio 1967, con studio in Roma, via Palumbo n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

*Il Ministro:* BERSANI

06A11831

DECRETO 24 novembre 2006.

**Rettifica del decreto ministeriale 22 giugno 2006, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Litoralcoop - Soc. coop. a r.l.», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale in data 22 giugno 2006 con il quale il dott. Salvatore Palmieri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Litoralcoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pisa;

Visto che nel decreto ministeriale 22 giugno 2006 sono stati erroneamente indicati i dati anagrafici del commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 22 giugno 2003, limitatamente ai dati anagrafici del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 22 giugno 2006 è rettificato limitatamente ai dati anagrafici del commissario liquidatore che sono: dott. Salvatore Palmieri, nato a Polia (Vibo Valentia) il 26 novembre 1941, con studio in Livorno, via Fiume n. 151.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2006

*Il Ministro:* BERSANI

06A11832

DECRETO 24 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Aeroplano soc. coop. sociale», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 luglio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «L'Aeroplano soc. coop. sociale», con sede in Forlì (codice fiscale n. 03347130407) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile e la dott.ssa Cristina Bacchetta, nata a Borgomanero (Novara) il 13 agosto 1973 con studio in Forlì, via Caterina Sforza n. 36, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

*Il Ministro:* BERSANI

06A11828

DECRETO 28 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Consorzio cooperativo Nevegal a r.l.», in Belluno, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 9 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Consorzio cooperativo Nevegal a r.l.», con sede in Belluno (codice fiscale n. 00828670257) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il rag. Giuliano Del Favero, nato a Lozzo di Cadore (Belluno) il 15 agosto 1943 con studio in Lozzo di Cadore (Belluno), via Roma n. 240, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2006

*Il Ministro:* BERSANI

06A11827

DECRETO 28 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cerere soc. agricola cooperativa», in Fara Olivana con Sola, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cerere Società agricola cooperativa», con sede in Fara Olivana con Sola (Bergamo), (codice fiscale n. 02894990163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Giovanna Azzola, nata a Milano il 25 ottobre 1959 con studio in Bergamo, via Pignolo n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2006

*Il Ministro: BERSANI*

06A11829

DECRETO 28 novembre 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto servizi società cooperativa, in Castelnuovo Ne' Monti», e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Progetto servizi società cooperativa, con sede in Castelnuovo Ne' Monti (Reggio Emilia), (codice fiscale n. 01879800355) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il rag. Polo Bertolini, nato a Reggio Emilia, ed ivi residente in via Freddi n. 172, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2006

*Il Ministro: BERSANI*

06A11830

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2006.

**Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2007-2008 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza, previsto per l'anno finanziario 2006.**

**LA COMMISSIONE  
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**

PREMESSA.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 «per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi più significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti

di inserire tra le priorità politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine».

La Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e — nell'ambito delle attività di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza ed in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale — ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie adottive sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle convenzioni internazionali.

In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione per le adozioni internazionali nella riunione del 20 dicembre 2006 inerenti la finalizzazione dello stanziamento di euro 1.000.000,00 per finanziare progetti di sussidiarietà.

La commissione, con tale decisione, ha inteso proseguire ed ampliare la collaborazione, avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2006, rivelatasi positiva per le parti.

In considerazione che, una cospicua parte dei fondi di competenza della commissione è stata impegnata per finanziare programmi di cooperazione approvati nell'ambito delle Intese istituzionali di programma per il Brasile, l'Etiopia ed il Vietnam e che, per quanto attiene la Federazione Russa nel 2007 sarà definita la nuova Intesa istituzionale sostitutiva della precedente firmata nel 2004 utilizzando le risorse impegnate e non spese, lo stanziamento previsto dal presente bando riguarda progetti da realizzare in Paesi diversi da quelli destinatari delle intese istituzionali sopraindicate.

Il programma di sostegno oggetto del presente bando esclude anche i Paesi che hanno bloccato in modo permanente l'adozione di minori all'estero (Romania) o Paesi ove non vi sono prospettive di allargamento della collaborazione in materia di adozioni (Bulgaria e Paesi ove vige l'istituto della kafala).

Per la realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2006, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476, ad operare nelle aree geografiche interessate dai progetti.

Nella realizzazione di ciascun progetto è auspicabile il concorso di più enti autorizzati per lo stesso Paese.

La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, sarà proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente impegnati dagli enti proponenti il progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non è preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento è, pertanto, necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al progetto.

#### CONTENUTI E SOGGETTI PARTECIPANTI.

Si ribadisce che:

i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che permettano loro di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza;

la presentazione dei progetti è consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se possono

concorrere alla realizzazione dei singoli progetti altri soggetti pubblici e privati; per ciascun progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.

Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:

- 1) gli enti autorizzati realizzatori;
  - 2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori concorrenti alla realizzazione;
  - 3) le istituzioni aderenti:
    - amministrazioni centrali;
    - regioni;
    - enti locali;
    - organismi internazionali;
    - comunità europea;
  - 4) l'esatta localizzazione dell'intervento;
  - 5) le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri;
  - 6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori, ecc.);
  - 7) il costo del progetto:
    - le risorse umane;
    - i mezzi strumentali;
  - 8) la durata del progetto:
    - le fasi intermedie di realizzazione;
    - la data prevista per la conclusione del progetto.
- La commissione finanzia soltanto le attività che saranno concluse entro e non oltre il 30 giugno 2007. Occorre pertanto specificare le tappe programmate degli interventi da realizzare.

#### MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO.

I progetti devono essere presentati in doppio originale e una copia, firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.

Essi dovranno essere inviati alla Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 2007 (farà fede il timbro postale o il timbro sulla bolla di accompagnamento per spedizioni a mezzo corriere). Non saranno valutati i progetti spediti fuori termine.

Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalità e degli obiettivi ed in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.

Il progetto deve essere altresì corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresì, chiaramente se il progetto è da realizzarsi

con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.

#### CRITERI E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

La Commissione per le adozioni internazionali esaminerà e approverà entro i novanta giorni successivi, alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli obiettivi del presente bando.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di valutazione, privilegerà i progetti aventi come obiettivo:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia anche mediante esperienze pilota da attuarsi in partnership con ONG locali ed in collaborazione con le autorità pubbliche che sovrintendono alla gestione ed al controllo dei minori rimasti senza cure dei genitori;

b) l'aiuto alle madri adolescenti ed alle coppie giovani per acquisire competenza genitoriale onde prevenire l'abbandono dei minori;

c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;

d) il reinserimento sociale dei minori prossimi alla maggiore età i quali devono lasciare gli istituti, secondo le previsioni di legge del Paese, mediante programmi di monitoraggio, supporto psicologico per prevenire le devianze, tutoring per l'inserimento lavorativo e supporto logistico;

e) la prevenzione della mortalità infantile e di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento nonché la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione e di donne in stato di gravidanza;

f) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;

g) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto che siano in grado di assicurare, negli anni successivi, il proseguimento del progetto promosso, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartirà lo stanziamento previsto in relazione alla complessità degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.

Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti più enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilità complessiva delle risorse previste dal presente bando.

#### RACCOMANDAZIONI E LIMITAZIONI.

La Commissione per le adozioni internazionali, come nei precedenti bandi, ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritenendo che la responsabilità di predisposizione e realizzazione di tali progetti sia prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o private in qualità di capi-progetto.

Si sottolinea, inoltre, che per esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobili né quelle riguardanti l'acquisto di beni strumentali e di facile consumo.

Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni.

#### MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

Nel quadro della più chiara collaborazione istituzionale, per la corretta ed immediata informazione, dopo l'approvazione dei progetti verrà data comunicazione dei finanziamenti, dell'oggetto e dei destinatari nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali.

L'erogazione del finanziamento, successivamente all'approvazione da parte degli organi di controllo, si articolerà come di seguito:

a) il 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata dell'attività svolta;

b) il 50% dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;

c) il rimanente 25% a conclusione delle attività progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.

Per la formalizzazione del credito l'ente capoprogetto presenterà la nota di debito con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c), onde consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione.

Ogni relazione dovrà essere corredata di:

un prospetto contabile riepilogativo contenente l'elenco di tutte le fatture e/o scontrini fiscali riportati in ordine cronologico, l'indicazione per ogni voce di spesa dell'importo in moneta locale ed in euro, la quota a carico della commissione e quella a carico dell'ente;

della nota di debito per gli importi percentuali di cui alle lettere a), b), e c) del precedente capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa, che dovrà essere in originale ed in copia; in mancanza dell'originale potrà essere prodotta la copia conforme.

Ogni fattura o scontrino fiscale deve indicare l'importo in moneta locale e l'importo in euro, avendo come riferimento la valuta della data di emissione della fattura o scontrino oppure la valuta media del mese di emissione; se tale documentazione è in lingua locale occorre allegare la traduzione in lingua italiana.

Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non è soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.

Si dispone la pubblicazione del presente bando in *Gazzetta Ufficiale* e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Roma, 20 dicembre 2006

*Il presidente*  
CAPPONI

*Il dirigente coordinatore*  
VINCI

06A11954

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo del ramo 13. Responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda, da Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., in Roma, ad Assicurazioni Generali S.p.A., in Trieste.** (Provvedimento n. 2488).

### L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale, in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., con sede in Roma, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Viste le istanze in data 8 e 16 novembre 2006 con le quali, rispettivamente, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. ed Assicurazioni Generali S.p.A. hanno richiesto l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo del ramo 13. Responsabilità Civile Generale, da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda, costituito dall'insieme dei contratti del lavoro diretto italiano con esclusione di quelli afferenti i rischi accessori, di quelli raccolti in regime di libertà di prestazione di servizi e/o di stabilimento in Paesi dello Spazio Economico Europeo e dei contratti stipulati con clientela individuale e piccole e medie imprese ed ancora in essere alla data di effetto della cessione, così come previsto dal contratto stipulato tra le parti in data 6 dicembre 2006;

Visti i verbali dei Consigli di amministrazione di Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. in data 5 ottobre 2006 e di Assicurazioni Generali S.p.A. in data 9 novembre 2006, concernenti il suddetto trasferimento;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 14 dicembre 2006;

Considerato che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale di portafoglio, da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda, da Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. ad Assicurazioni Generali S.p.A. costituito dall'insieme dei contratti del

lavoro diretto italiano del ramo 13. Responsabilità civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione di quelli afferenti i rischi accessori, di quelli raccolti in regime di libertà di prestazione di servizi e/o di stabilimento in Paesi dello Spazio Economico Europeo e dei contratti stipulati con clientela individuale e piccole e medie imprese ed ancora in essere alla data di effetto della cessione, così come previsto dal contratto stipulato tra le parti in data 6 dicembre 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 19 dicembre 2006

*Il presidente:* GIANNINI

06A11848

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Autorizzazione di Fata Assicurazioni Danni S.p.A., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.** (Provvedimento n. 2489).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 4 agosto 2006 con la quale Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma, via Urbana n. 169/A, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Fata Assicurazioni Danni S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

La società Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma, via Urbana n. 169/A, è autorizzata ad eserci-

tare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 19 dicembre 2006

*Il presidente:* GIANNINI

06A11849

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Autorizzazione di Fata Vita S.p.A., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita.** (Provvedimento n. 2490).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 4 agosto 2006, modificata in data 21 novembre 2006, con la quale Fata Vita S.p.A., con sede in Roma, via Urbana n. 169/A, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Fata Vita S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

La società Fata Vita S.p.A., con sede in Roma, via Urbana n. 169/A, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III e V, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 19 dicembre 2006

*Il presidente:* GIANNINI

06A11850

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Scissione parziale non proporzionale del ramo d'azienda danni e del ramo d'azienda vita di F.A.T.A. - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, in Roma, a favore, rispettivamente, di Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e Fata Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma. (Provvedimento n. 2491).**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Roma, via Urbana, n. 169/A ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2489 del 19 dicembre 2006 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Fata Assicurazioni Danni S.p.A. con sede in Roma, via Urbana n. 169/A;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2490 del 19 dicembre 2006 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata a Fata Vita S.p.A. con sede in Roma, via Urbana n. 169/A;

Vista l'istanza congiunta del 4 agosto 2006 con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della scissione parziale non proporzionale del ramo d'azienda danni e del ramo d'azienda vita di F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, a favore, rispettivamente, di Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e Fata Vita S.p.A. e delle relative modalità di attuazione;

Viste le delibere assunte in data 19 settembre 2006 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni ed in data 21 settembre 2006 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e Fata Vita S.p.A. che hanno approvato l'operazione di scissione in esame;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel Registro delle imprese di Roma in data 25 settembre e 2 ottobre 2006;

Accertato che le società beneficiarie dispongono del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della scissione;

Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la scissione parziale non proporzionale del ramo d'azienda danni di F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni a favore di Fata Assicurazioni Danni S.p.A., entrambe con sede in Roma, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie, con effetto contabile e fiscale dal 30 dicembre 2006.

Art. 2.

È approvata la scissione parziale non proporzionale del ramo d'azienda vita di F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e

Riassicurazioni a favore di Fata Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie, con effetto contabile e fiscale dal 30 dicembre 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 19 dicembre 2006

*Il presidente:* GIANNINI

06A11851

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2006.

**Fusione per incorporazione delle società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. ed INA Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma, in F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, in Roma.** (Provvedimento n. 2492).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE  
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Roma, via Urbana, n. 169/A ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A., con sede in Roma, Corso d'Italia n. 33, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP del 24 settembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata ad INA Vita S.p.A., con sede in Roma, Corso d'Italia n. 33;

Vista l'istanza congiunta del 4 agosto 2006 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione delle società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. ed INA Vita S.p.A. in F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni e delle relative modalità di attuazione;

Viste le delibere assunte in data 19 settembre 2006 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni ed in data 5 ottobre 2006 dai consigli di amministrazione di Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. ed INA Vita S.p.A. che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel Registro delle imprese di Roma in data 2 e 10 ottobre 2006;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 19 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Art. 1.

1. È approvata la fusione per incorporazione delle società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. ed INA Vita S.p.A. in F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Roma, con le relative modalità di attuazione e con effetto contabile e fiscale dal 31 dicembre 2006.

2. Sono approvate le nuove norme statutarie di F.A.T.A. Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni, connesse alla fusione per incorporazione, ivi compresa la modifica, con effetto 31 dicembre 2006, della denominazione sociale in INA ASSITALIA S.p.A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 19 dicembre 2006

*Il presidente:* GIANNINI

06A11852

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 5 dicembre 2006.

**Realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili del servizio idrico integrato - Vincolo risorse finanziarie.** (Ordinanza n. 439).

### IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il

presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che la giunta regionale della Sardegna con deliberazione n. 50/39 del 5 dicembre 2006, avente ad oggetto «Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna. Proposta di vincolo risorse regionali per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di riefficientamento delle reti ed impianti idrici del servizio idrico integrato» ha previsto la realizzazione di interventi di efficientamento delle infrastrutture di competenza dell'ente gestore del servizio idrico integrato, finalizzate al risparmio ed all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche, prevenendo all'uopo l'utilizzo di risorse del bilancio regionale, (U.P.B.) da attivarsi con provvedimento commissariale di vincolo e successiva modifica di bilancio ai sensi di quanto disposto con legge regionale 11 maggio 2004, n. 7, art. 10;

Atteso che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 sopra citata il commissario governativo per l'emergenza idrica può disporre l'utilizzo di risorse già destinate dalla regione autonoma della Sardegna, previa intesa con la regione medesima, per la realizzazione di interventi emergenziali e che ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386/2004, il commissario governativo è autorizzato ad avvalersi di risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate alla realizzazione di interventi in materia di approvvigionamento idrico;

Ritenuto pertanto, in relazione alla natura degli interventi di cui alla predetta deliberazione della giunta regionale, di dover vincolare le risorse finanziarie regionali individuate dalla deliberazione medesima;

Atteso che l'assessorato della programmazione bilancio credito ed assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conformemente al disposto di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 7/2004;

Ordina:

Art. 1.

*Vincolo risorse finanziarie*

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, e dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386/2004, su proposta della regione autonoma della Sardegna acquisita l'intesa con la regione stessa, ai fini della realizzazione di interventi urgenti di manutenzione ordinaria, straordinaria, e di riefficientamento

delle reti ed impianti idrici del servizio idrico integrato volti al superamento di problematiche connesse all'emergenza idrica, da realizzarsi da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato, è vincolato l'importo complessivo di € 2.230.133,96 di cui:

a) € 1.672.600,47 già impegnati e disponibili nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici nelle U.P.B. e capitoli di seguito elencati:

U.P.B.	Capitolo	Importo
S08.072 . . . . .	08213-00	1.297.600,47
S08.072 . . . . .	08230-00	375.000,00
	TOTALE . . .	1.672.600,47

b) € 557.533,49 già erogati agli enti attuatori e corrispondenti al 25% dei singoli finanziamenti, da reintegrarsi a cura degli enti attuatori stessi, mediante riversamento nel competente capitolo di bilancio regionale U.P.B. E03.011 - cap. 36115-00.

2. L'assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvederà alle opportune variazioni di bilancio, conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2004, sulla base di quanto disposto dalla giunta regionale con la deliberazione di cui in premessa, relative a:

a) attribuzione del suindicato stanziamento di € 1.672.600,47 all'U.P.B. S08.014 - cap. 8028 per la successiva assegnazione al gestore del servizio idrico integrato per le finalità sopra indicate;

b) iscrizione, ad avvenuto riversamento, del suindicato importo di € 557.533,49 nell'U.P.B. S08.014 - cap. 8028 corrispondente al 25% dei finanziamenti già erogati, che gli stessi enti attuatori dovranno restituire mediante riversamento sul bilancio regionale U.P.B. E03.011 - cap. 36115, per la successiva assegnazione al gestore del servizio idrico integrato per le finalità sopra indicate.

3. Gli stanziamenti di cui alla presente ordinanza sono mantenuti nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 5 dicembre 2006

*Il commissario governativo: SORU*

06A11856

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 19 dicembre 2006*

Dollaro USA . . . . .	1,3158
Yen . . . . .	155,48
Lira cipriota . . . . .	0,5781
Corona ceca . . . . .	27,745
Corona danese . . . . .	7,4538
Corona estone . . . . .	15,6466
Lira sterlina . . . . .	0,67125
Fiorino ungherese . . . . .	253,13
Litas lituano . . . . .	3,4528
Lat lettone . . . . .	0,6974

Lira maltese . . . . .	0,4293
Zloty polacco . . . . .	3,8113
Corona svedese . . . . .	9,0252
Tallero sloveno . . . . .	239,64
Corona slovacca . . . . .	34,880
Franco svizzero . . . . .	1,6024
Corona islandese . . . . .	90,75
Corona norvegese . . . . .	8,1640
Lev bulgaro . . . . .	1,9558
Kuna croata . . . . .	7,3688
Nuovo leu romeno . . . . .	3,4169
Rublo russo . . . . .	34,6410
Nuova lira turca . . . . .	1,8845
Dollaro australiano . . . . .	1,6824
Dollaro canadese . . . . .	1,5217
Yuan cinese . . . . .	10,2911
Dollaro di Hong Kong . . . . .	10,2299
Rupia indonesiana . . . . .	12026,41
Won sudcoreano . . . . .	1226,39
Ringgit malese . . . . .	4,7057

Dollaro neozelandese .....	1,8981
Peso filippino .....	65,001
Dollaro di Singapore .....	2,0326
Baht thailandese .....	47,073
Rand sudafricano .....	9,2168

*Cambi del giorno 20 dicembre 2006*

Dollaro USA .....	1,3203
Yen .....	156,00
Lira cipriota .....	0,5781
Corona ceca .....	27,418
Corona danese .....	7,4529
Corona estone .....	15,6466
Lira sterlina .....	0,67020
Fiorino ungherese .....	251,90
Litas lituano .....	3,4528
Lat lettone .....	0,6974
Lira maltese .....	0,4293
Zloty polacco .....	3,7993
Corona svedese .....	9,0038
Tallero sloveno .....	239,66
Corona slovacca .....	34,688
Franco svizzero .....	1,6039
Corona islandese .....	91,45
Corona norvegese .....	8,1610
Lev bulgaro .....	1,9558
Kuna croata .....	7,3680
Nuovo leu romeno .....	3,4029
Rublo russo .....	34,7170
Nuova lira turca .....	1,8855
Dollaro australiano .....	1,6820
Dollaro canadese .....	1,5137
Yuan cinese .....	10,3184
Dollaro di Hong Kong .....	10,2651
Rupia indonesiana .....	12001,53
Won sudcoreano .....	1222,60
Ringgit malese .....	4,6791
Dollaro neozelandese .....	1,8915
Peso filippino .....	65,196
Dollaro di Singapore .....	2,0316
Baht thailandese .....	47,400
Rand sudafricano .....	9,2441
	1,3178

*Cambi del giorno 21 dicembre 2006*

Dollaro USA .....	155,85
Yen .....	0,5781
Lira cipriota .....	27,525
Corona ceca .....	7,4545
Corona danese .....	15,6466
Corona estone .....	0,67160
Fiorino ungherese .....	252,05
Litas lituano .....	3,4528
Lat lettone .....	0,6977
Lira maltese .....	0,4293
Zloty polacco .....	3,8040
Corona svedese .....	8,9661
Tallero sloveno .....	239,69
Corona slovacca .....	34,585
Franco svizzero .....	1,6032
Corona islandese .....	91,57
Corona norvegese .....	8,1330

Lev bulgaro .....	1,9558
Kuna croata .....	7,3594
Nuovo leu romeno .....	3,3759
Rublo russo .....	34,6730
Nuova lira turca .....	1,8836
Dollaro australiano .....	1,6785
Dollaro canadese .....	1,5155
Yuan cinese .....	10,3012
Dollaro di Hong Kong .....	10,2456
Rupia indonesiana .....	11952,45
Won sudcoreano .....	1222,26
Ringgit malese .....	4,6591
Dollaro neozelandese .....	1,8946
Peso filippino .....	64,928
Dollaro di Singapore .....	2,0303
Baht thailandese .....	48,159
Rand sudafricano .....	9,2280

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**06A11943-06A11944-06A11945**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39710 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della IGLA (gruppo SIME), con sede in Firenze, per il periodo dal 15 gennaio 1990 al 30 giugno 1991; SIMETRAFO (gruppo SIME), con sede in Firenze, per il periodo dal 15 gennaio 1990 al 30 giugno 1991; SIMAIR (gruppo SIME), con sede in Firenze, per il periodo dal 15 gennaio 1990 al 30 giugno 1991; SIME Sistemi (gruppo SIME), con sede in Firenze, per il periodo dal 15 gennaio 1990 al 30 giugno 1991.

Con decreto n. 39711 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tanino Crisci S.r.l., con sede in Milano, unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 39712 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sandvik Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39713 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ratti Meccanotessile S.r.l., con sede in Luino (Varese), unità di Oggiono (Lecco), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 39714 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della PC Station S.r.l., con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Calenzano (Firenze), Prata di Principato Ultra (Avellino), Pregnana Milanese (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 39715 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Panter S.r.l., con sede in Gandino (Bergamo), unità di Gandino (Bergamo), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 39716 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nuova Superlana S.p.a., con sede in Prato, unità di Montale (Pistoia), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 39717 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Novatexil S.r.l., con sede in Torino, unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39718 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cotonificio di Bottanuco S.p.a., con sede in Bottanuco (Bergamo), unità di Bottanuco (Bergamo), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 39719 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Girmi S.p.a., con sede in Omegna (Verbania), unità di Omegna (Verbania), per il periodo dall'11 aprile 2006 al 10 aprile 2007.

Con decreto n. 39720 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Iride S.r.l., con sede in Fiorano al Serio S.r.l. (Bergamo), unità di Fiorano al Serio (Bergamo), per il periodo dal 3 luglio 2006 al 2 luglio 2007.

Con decreto n. 39721 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Meccanica Lagunare S.r.l., con sede in Venezia, unità di Venezia, per il periodo dal 15 maggio 2006 al 13 maggio 2007.

Con decreto n. 39722 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Legler Ottana S.p.a., con sede in Ottana (Nuoro), unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39723 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maglificio «Il Picchio» S.r.l., con sede in Sinagra (Messina), unità di Sinagra (Messina), per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 39724 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Magnetek S.p.a., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), unità di Terranuova Bracciolini (Arezzo), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 39725 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Montaggi Baby S.r.l., con sede in Chiari (Brescia), unità di Orzivecchi (Brescia), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39726 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della TML 15 S.r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 9 maggio 2006 all'8 novembre 2006.

Con decreto n. 39727 del 13 novembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Valtellina S.p.a., con sede in Gorle (Bergamo), unità di Gorle (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

#### 06A11823

##### **Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto n. 39728 del 13 novembre 2006 è annullato il D.D. n. 38402 del 12 aprile 2006, limitatamente al periodo dal 27 marzo 2006 al 20 novembre 2006 della Emmevierre M.V.R. S.c. a r.l., con sede in Perugia, unità di Perugia.

Con decreto n. 39729 del 13 novembre 2006 è annullato il D.D. n. 38288 del 20 marzo 2006, limitatamente al periodo dal 18 maggio 2006 al 27 novembre 2006 della GM1 S.r.l., con sede in San Gillio (Torino), unità di San Gillio (Torino).

Con decreto n. 39730 del 13 novembre 2006 è annullato il D.D. n. 39035 del 28 luglio 2006, limitatamente al periodo dal 26 agosto 2006 al 31 dicembre 2006 della Sogefi Filtration S.p.a., con sede in Mantova, unità di Sant'Antonino di Susa (Torino).

#### 06A11824

##### **Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria**

Con decreto n. 39690 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tanino Crisci S.r.l., con sede in Milano, unità di Casteggio (Pavia), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 39691 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sandvik Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39692 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ratti Meccanotessile S.r.l., con sede in Luino (Varese), unità di Oggiono (Lecco), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 39693 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della PC Station S.r.l., con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Calenzano (Firenze), Prata di Principato Ultra (Avellino), Pregnana Milanese (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 39694 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Panter S.r.l., con sede in Gandino (Bergamo), unità di Gandino (Bergamo), per il periodo dal 22 maggio 2006 al 21 maggio 2007.

Con decreto n. 39695 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Superlana S.p.a., con sede in Prato, unità di Montale (Pistoia), per il periodo dal 5 giugno 2006 al 4 giugno 2007.

Con decreto n. 39696 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Novatexil S.r.l., con sede in Torino, unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39697 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cotonificio Di Bottanuco S.p.a., con sede in Bottanuco (Bergamo), unità di Bottanuco (Bergamo), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 39698 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Girmi S.p.a., con sede in Omegna (Verbania), unità di Omegna (Verbania), per il periodo dall'11 aprile 2006 al 10 aprile 2007.

Con decreto n. 39699 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Iride S.r.l., con sede in Fiorano al Serio (Bergamo), unità di Fiorano al Serio (Bergamo), per il periodo dal 3 luglio 2006 al 2 luglio 2007.

Con decreto n. 39700 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Meccanica Lagunare S.r.l., con sede in Venezia, unità di Venezia, per il periodo dal 15 maggio 2006 al 13 maggio 2007.

Con decreto n. 39701 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Legler Ottana S.r.l., con sede in Ottana (Nuoro), unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39702 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio «Il Picchio» S.r.l., con sede in Sinagra (Messina), unità di Sinagra (Messina), per il periodo dall'8 maggio 2006 al 7 maggio 2007.

Con decreto n. 39703 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Magnetek S.p.a., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), unità di Terranuova Bracciolini (Arezzo), per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con decreto n. 39704 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Montaggi Baby S.r.l., con sede in Chiari (Brescia), unità di Orzivecchi (Brescia), per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 39705 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della TML 15 S.r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 9 maggio 2006 all'8 maggio 2007.

Con decreto n. 39706 del 13 novembre 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Valtellina S.p.a., con sede in Gorle (Bergamo), unità di Gorle (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

06A11821

### Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 39707 del 13 novembre 2006 è annullato il D.M. n. 38374 del 12 aprile 2006, limitatamente al periodo dal 27 marzo 2006 al 20 novembre 2006 della Emmevierre M.V.R. S.c. a r.l., con sede in Perugia, unità di Perugia.

Con decreto n. 39708 del 13 novembre 2006 è annullato il D.M. n. 38250 del 20 marzo 2006, limitatamente al periodo dal 18 maggio 2006 al 27 novembre 2006, della Sogefi Filtration S.p.a., con sede in San Gillio (Torino), unità di San Gillio (Torino).

Con decreto n. 39709 del 13 novembre 2006 è annullato il D.M. n. 38595 dell'11 maggio 2006, limitatamente al periodo dal 26 agosto 2006 al 31 dicembre 2006, della Sogefi Filtration S.p.a., con sede in Mantova, unità di Sant'Antonino di Susa (Torino).

06A11822

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Auradol».

*Estratto provvedimento UPC/II/2680 del 12 dicembre 2006*

Specialità medicinale: AURADOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 03567301/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 2,5 mg;

A.I.C. n. 035673021/M - 2 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 035673033/M - 6 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0199/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11841

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rilamig».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2681 del 12 dicembre 2006*

Specialità medicinale: RILAMIG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035674023/M - 2 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 035674035/M - 6 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/ACLAR/AL da 2,5 mg;

A.I.C. n. 035674011/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0195/001/II/009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11840**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram Merck Generics».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2691 del 13 dicembre 2006*

Specialità medicinale: CITALOPRAM MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0531/002/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11839**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Balance».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2692 del 13 dicembre 2006*

Specialità medicinale: BALANCE.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0330/001-003/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del materiale di confezionamento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11838**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Equibalance».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2693 del 13 dicembre 2006*

Specialità medicinale: EQUIBALANCE.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0318/001-003/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del materiale di confezionamento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11837**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Genotropin».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2694 del 13 dicembre 2006*

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/013-022/W070.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica secondaria del processo di fabbricazione (modifica del grado della resina usata per la fabbricazione del manicotto e dei bastoncini dello stantuffo).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11836**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Clarover».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2695 del 13 dicembre 2006*

Specialità medicinale: CLAROVER.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0102/002/W005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della dimensione del lotto e delle specifiche del prodotto ( pH - osmolalità e volume di riempimento).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11835**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ethyol».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2696 del 13 dicembre 2006*

Specialità medicinale: ETHYOL.

Titolare A.I.C.: Medimmune Oncology Inc.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0038/001/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11834**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicorette».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2697 del 13 dicembre 2006*

Specialità medicinale: NICORETTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 025747268/M - microtab 30 compresse sublinguali 2 mg in blister;

A.I.C. n. 025747270/M - microtab 105 compresse sublinguali 2 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Pfizer Health A.B.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0151/001-002/N001, SE/H/0151/001-002/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 5.2 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A11833**

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2455 del 3 ottobre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prontalgin»».**

Nell'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/2455 del 3 ottobre 2006, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «PRONTALGIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 2006,

ove è scritto:

titolare A.I.C. Therabel Pharma N.V.,

leggasi:

titolare A.I.C. Therabel Gienne Pharma Spa.

**06A11886**

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2498 del 18 ottobre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Cromabak"».**

Nell'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/1931/2498 del 18 ottobre 2006, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «CROMABAK», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2006, alla pagina 30,

ove è scritto:

confezioni: 036592020/M - «2%» 10 ml soluzione oftalmica in flacone da 10 ml,

leggasi:

confezioni: 036592020/M - «20 mg/ml collirio soluzione in flacone da 10 ml.

**06A11884**

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2359 del 31 ottobre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Prontalgin"».**

Nell'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/2359 del 31 ottobre 2006, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «PRONTALGIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2006

ove è scritto:

titolare A.I.C. Therabel Pharma N.V.,

leggasi:

titolare A.I.C. Therabel Gienne Pharma Spa.

**06A11885**

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2540 del 31 ottobre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Prontalgin"».**

Nell'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/2540 del 31 ottobre 2006, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «PRONTALGIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2006,

ove è scritto:

titolare A.I.C. Therabel Pharma N.V.,

leggasi:

titolare A.I.C. Therabel Gienne Pharma Spa.

**06A11887**

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2550 del 2 novembre 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Cromabak"».**

Nell'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/2550 del 2 novembre 2006, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «CROMABAK», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 278 del 29 novembre 2006 alla pagina 53,

ove è scritto:

confezioni: 036592020/M - «2%» 10 ml soluzione oftalmica in flacone da 10 ml,

leggasi:

confezioni: 036592020/M - 20 mg/ml collirio soluzione in flacone da 20 ml;

ove è scritto:

modifica apportata: aggiunta di Exelvision,

leggasi:

modifica apportata: aggiunta di Exelvision.

**06A11888**

**ENAV S.P.A.**

**Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1° gennaio 2007**

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nella allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2007, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo di interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1° gennaio 2007, è dell'8,13 % per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della citata legge n. 575/1995, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a. - U.O. Rapporti con le istituzioni - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166832).

ALLEGATO

**Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio 2007**

STATO	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio applicato euro/moneta nazionale 1 euro=	
Belgio/Lussemburgo*	70,95		
Germania*	67,37		
Francia*	60,97		
Regno Unito	81,38	0,675005	GBP
Paesi Bassi*	47,67		
Irlanda*	24,95		
Svizzera	71,78	1,58342	CHF
Portogallo -Lisbona*	48,22		
Austria*	58,05		
Spagna – Continente*	76,64		
Spagna – Canarie*	67,75		
Portogallo– Santa Maria*	13,29		
Grecia*	44,18		
Turchia**	26,85		
Malta	34,81	0,428705	MTL
Italia*	67,66		
Cipro	35,61	0,575738	CYP
Ungheria	28,09	274,128	HUF
Norvegia	62,74	8,26498	NOK
Danimarca	55,11	7,45711	DKK
Slovenia*	60,77		
Romania**	39,55		
Repubblica Ceca	40,91	28,3398	CZK
Svezia	46,28	9,26809	SEK
Repubblica Slovacca	37,86	37,4609	SKK
Croazia	49,55	7,38988	HRK
Bulgaria**	48,44		
ARYM/FYROM	67,04	61,1357	MKD
Repubblica di Moldavia	42,16	16,9080	MDL
Finlandia*	38,23		
Albania	42,48	122,938	ALL
Bosnia ed Erzegovina	39,08	1,94355	BAM

\* Stato che partecipa all' UEM

\*\* Stato che fissa la propria base di calcolo in Euro

06A11857

**Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema  
dei canoni di rotta e condizioni di pagamento**

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano di seguito le condizioni di applicazione e di pagamento delle tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ENAV S.p.a.- via Salaria, 716 - 00138 Roma.

**ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE  
AEREA**

**EUROCONTROL**

**CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL**

**SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA**

**E**

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il 16 ottobre 2006]

**Stampato nel 2006**

**(Questa versione annulla e sostituisce l'edizione di marzo 2006 N. 06.60.02/1)**

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTAARTICOLO 1

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile secondo le regole del volo strumentale (volo IFR), in conformità con le procedure formulate in applicazione degli Standard e delle Pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'Allegato 1. Inoltre, nelle Regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere che venga percepito un canone per qualsiasi volo effettuato secondo le regole del volo a vista (volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti VFR/IFR) nelle Regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate Regioni di informazione di volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.
2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del Sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da EUROCONTROL per la gestione del Sistema.
3. I canoni generati nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). EUROCONTROL può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le modalità convenute con lo Stato in questione.
4. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

ARTICOLO 2

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza di più Stati contraenti viene percepito un unico canone (**R**), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza di ciascuno Stato contraente:

$$R = \sum_n r_i$$

Il canone individuale ( $r_i$ ) per i voli all'interno dello spazio aereo di competenza di uno Stato contraente è calcolato in conformità con le disposizioni dell'Articolo 3.

### **ARTICOLO 3**

Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato contraente (**i**) è calcolato secondo la formula:

$$r_i = t_i \times N_i$$

nella quale (**r<sub>i</sub>**) è il canone, (**t<sub>i</sub>**) è il coefficiente unitario di tariffazione e (**N<sub>i</sub>**) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo. I coefficienti unitari possono, se del caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.

### **ARTICOLO 4**

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da (**N<sub>i</sub>**) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$N_i = d_i \times p$$

laddove (**d<sub>i</sub>**) è il coefficiente di distanza corrispondente allo spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (**i**) e (**p**) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

### **ARTICOLO 5**

1. Il coefficiente di distanza (**d<sub>i</sub>**) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
  - l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (**i**) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio
  - e
  - l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.

I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo.

2. Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari), e per i quali il punto più distante dall'aerodromo si trova in una Regione di informazione di volo dello Stato contraente (i), il coefficiente di distanza ( $d_i$ ) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
- l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza dello Stato contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio
  - e
  - il punto più distante dall'aerodromo
- più il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:
- il punto più distante dall'aerodromo
  - e
  - l'aerodromo situato all'interno dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.

#### **ARTICOLO 6**

1. Il coefficiente di peso è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso max. al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi responsabili della riscossione dei canoni di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.
4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso è espresso da un numero a due decimali.

#### **ARTICOLO 7**

1. Il coefficiente unitario di tariffazione è stabilito in euro.
2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato è la media mensile dei "tassi incrociati alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

#### **ARTICOLO 8**

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
  - a. voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle Regioni di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene percepito un canone per i voli VFR;
  - b. voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;
  - c. voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status o un'annotazione sul piano di volo;
  - d. i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR competente.
2. Inoltre, per ciò che concerne le Regioni di informazione di volo di propria competenza, uno Stato contraente può decidere di esentare dal pagamento del canone:
  - a. i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

- b. i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;
- c. i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;
- d. i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari).

#### **ARTICOLO 9**

Il canone è pagabile presso la Sede centrale di EUROCONTROL, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'Allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

#### **ARTICOLO 10**

Le Condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

**REGIONI DI INFORMAZIONE DI VOLO****Stati contraenti**

(al 16.10.2006)

**Repubblica di Albania**

Regione di informazione di volo Tirana  
Regione superiore di informazione di volo Tirana

**Repubblica Federale di Germania**

Regione superiore di informazione di volo Berlino  
Regione superiore di informazione di volo Hannover  
Regione superiore di informazione di volo Reno  
Regione di informazione di volo Brema  
Regione di informazione di volo Düsseldorf  
Regione di informazione di volo Francoforte  
Regione di informazione di volo Monaco  
Regione di informazione di volo Berlino

**Repubblica di Armenia** (non ancora integrata tecnicamente)

Regione di informazione di volo Yerevan

**Repubblica d'Austria**

Regione di informazione di volo Vienna

**Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo**

Regione superiore di informazione di volo Bruxelles  
Regione di informazione di volo Bruxelles

**Bosnia-Erzegovina**

Regione superiore di informazione di volo Sarajevo  
Regione di informazione di volo Sarajevo

**Repubblica di Bulgaria**

Regione di informazione di volo Sofia  
Regione di informazione di volo Varna

**Repubblica di Cipro**

Regione di informazione di volo Nicosia

**Repubblica di Croazia**

Regione di informazione di volo Zagabria  
Regione superiore di informazione di volo Zagabria

**Regno di Danimarca**

Regione di informazione di volo Copenaghen

**Regno di Spagna**

Regione superiore di informazione di volo Madrid  
Regione di informazione di volo Madrid  
Regione superiore di informazione di volo Barcellona  
Regione di informazione di volo Barcellona  
Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie  
Regione di informazione di volo Isole Canarie

**Repubblica di Finlandia**

Regione superiore di informazione di volo Finlandia  
Regione di informazione di volo Finlandia

**Repubblica francese**

Regione superiore di informazione di volo Francia  
Regione di informazione di volo Parigi  
Regione di informazione di volo Brest  
Regione di informazione di volo Bordeaux  
Regione di informazione di volo Marsiglia  
Regione di informazione di volo Reims

**Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

Regione superiore di informazione di volo Scottish  
Regione di informazione di volo Scottish  
Regione superiore di informazione di volo Londra  
Regione di informazione di volo Londra

**Repubblica ellenica**

Regione superiore di informazione di volo Atene  
Regione di informazione di volo Atene

**Repubblica d'Ungheria**

Regione di informazione di volo Budapest

**Irlanda**

Regione superiore di informazione di volo Shannon

Regione di informazione di volo Shannon

Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48° 30' Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest a FL55 e al di sopra

Regione di transizione oceanica settentrionale, delimitata dalle seguenti coordinate: 57° Nord 15° Ovest, 54° Nord 15° Ovest, 57° Nord 10° Ovest, 54° 34' Nord 10° Ovest a FL55 e al di sopra

**Repubblica italiana**

Regione superiore di informazione di volo Milano

Regione di informazione di volo Milano

Regione superiore di informazione di volo Roma

Regione di informazione di volo Roma

Regione superiore di informazione di volo Brindisi

Regione di informazione di volo Brindisi

**Repubblica di Lituania** (non ancora integrata tecnicamente)

Regione di informazione di volo Vilnius

**ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

Regione di informazione di volo Skopje

**Repubblica di Malta**

Regione superiore di informazione di volo Malta

Regione di informazione di volo Malta

**Repubblica moldova**

Regione d'informazione di volo Chisinau

**Principato di Monaco**

p.m.

(Regione di informazione di volo Marsiglia)

**Regno di Norvegia**

Regione superiore di informazione di volo Norvegia

Regione di informazione di volo Norvegia

Regione di informazione di volo oceanica Bodø

**Regno dei Paesi Bassi**

Regione di informazione di volo Amsterdam

**Repubblica di Polonia** (non ancora integrata tecnicamente)

Regione di informazione di volo Varsavia

**Repubblica portoghese**

Regione superiore di informazione di volo Lisbona

Regione di informazione di volo Lisbona

Regione di informazione di volo Santa Maria

**Romania**

Regione di informazione di volo Bucarest

**Serbia** \* (non ancora integrata tecnicamente)

Regione superiore di informazione di volo Belgrado

Regione di informazione di volo Belgrado

**Repubblica slovacca**

Regione di informazione di volo Bratislava

**Repubblica slovena**

Regione di informazione di volo Lubiana

**Regno di Svezia**

Regione superiore di informazione di volo Svezia

Regione di informazione di volo Svezia

**Confederazione elvetica**

Regione superiore di informazione di volo Svizzera

Regione di informazione di volo Svizzera

**Repubblica ceca**

Regione di informazione di volo Praga

**Repubblica di Turchia**

Regione di informazione di volo Ankara

Regione di informazione di volo Istanbul

**Ucraina** (non ancora integrata tecnicamente)

Regione di informazione di volo Kiev

Regione di informazione di volo Simferopol'

Regione di informazione di volo Odessa

Regione di informazione di volo Kharkiv

Regione di informazione di volo Lviv

---

\* A seguito delle modifiche costituzionali intervenute per quanto concerne l'ex Repubblica federale di Serbia e Montenegro, la Serbia è divenuta lo Stato successore dell'ex Repubblica federale a partire dal 5 giugno 2006.

CONDIZIONI DI PAGAMENTOCLAUSOLA 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la Sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.
2. EUROCONTROL considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.
3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

CLAUSOLA 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.
2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.
3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

CLAUSOLA 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di EUROCONTROL alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da EUROCONTROL. La data di valuta è quella alla quale EUROCONTROL può utilizzare i fondi.

CLAUSOLA 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.
2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, EUROCONTROL può destinare il pagamento:
  - in primo luogo agli interessi e successivamente
  - alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da EUROCONTROL. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.
2. La data di deposito dei reclami è la data in cui EUROCONTROL li riceve.
3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.
4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.
5. Se EUROCONTROL e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL.

CLAUSOLA 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.
2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

06A11858

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.P.A.

### Avviso relativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B27», «30D», «18Q», «I12» e «M7».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° gennaio 2007, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B27», «30D», «18Q», «I12» e «M7».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B27», «30D», «18Q», «I12» e «M7» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B26», «30C», «18P», «I11» e «M6».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale nominativi ordinari che, dal 1° gennaio 2007 sono istituite due classi di rendimento denominate rispettivamente, «Giallo» e «Oro». Ai libretti nominativi ordinari cui è assegnata la classe di rendimento «Giallo» il tasso d'interesse offerto è dell'1,60%, mentre alla classe di rendimento «Oro» è riservata una maggiorazione dello 0,50% rispetto alla classe di rendimento «Giallo».

Il tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati esclusivamente ai minori di età è del 2,10% e quello sui libretti al portatore e giudiziari è dell'1,60%.

Ulteriori informazioni sul nuovo meccanismo di remunerazione e sui criteri di accesso alla classe di rendimento «Oro», con decorrenza 1° gennaio 2008, sono presenti sui fogli informativi disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

06A11741

## AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTO-BACCHIGLIONE

### Integrazione al «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza»

Si rende noto che con decreto segretariale n. 31 in data 27 novembre 2006, è stato integrato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 delle norme di attuazione, il «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza», con l'aggiornamento della pericolosità idraulica nei comuni di Vittorio Veneto, Cordignano, Colle Umberto, Cappella Maggiore e Sarmede.

La modifica, che costituisce variante al P.A.I., entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con le cartografie allegate, sarà trasmessa alla provincia di Treviso e ai comuni di Vittorio Veneto, Cordignano, Colle Umberto, Cappella Maggiore e Sarmede (Treviso) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Treviso.

06A11959

## REGIONE MOLISE

### Legge regionale del 28 dicembre 2006, n. 42, recante: «Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali».

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### *Misure di contenimento dei costi della politica*

1. Al fine del contenimento della spesa pubblica da raggiungersi anche attraverso riduzione dei costi degli organi politici ed amministrativi della Giunta e del consiglio regionale, la Giunta regionale predisponde entro novanta giorni linee di indirizzo, misure e proposte al consiglio regionale idonee allo scopo.

Art. 2.

#### *Patto di stabilità interno*

1. Per l'esercizio finanziario 2007 la regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità.

2. Nell'esercizio delle funzioni dirigenziali il rispetto del patto di stabilità va garantito con la massima diligenza e perizia, costituendo lo stesso, obiettivo primario ai fini della valutazione di risultato.

Art. 3.

#### *Estensione del patto di stabilità interno agli enti dipendenti o controllati dalla Regione*

1. Gli enti dipendenti o controllati dalla regione sono tenuti nell'esercizio finanziario 2007 al rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno secondo i limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia nei confronti della regione.

2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno gli Enti di cui al primo punto del presente articolo, trasmettono alla regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza e quella di cassa attraverso un prospetto e con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 4.

*Interventi in materia di tributi regionali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

l'aliquota dell'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma terzo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 è fissata nella misura massima dell'1,4%;

l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è fissata, ai sensi dell'art. 16, comma terzo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella misura del 5,25% con riferimento al valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione Molise; è fatta salva l'esenzione disposta con art. 14, comma quarto, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5;

l'aliquota dell'imposta regionale della benzina per autotrazione di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 38 è fissata nella misura massima di euro 0,0258227 per litro di benzina erogato;

l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano di cui all'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2004, n. 39, così come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, è fissata:

per gli usi civili, di cui al comma 3, dell'art. 3, nella misura unica di euro 0,030987;

per gli usi industriali, di cui al comma 4, dell'art. 3, nella misura unica di euro 0,0062.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 28 dicembre 2006

*Il Presidente: IORIO*

**06A12053**

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO**

**Nomina del conservatore del registro delle imprese**

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con deliberazione n. 155 del 28 novembre 2006, ha nominato il segretario generale dott. Giuliano Mannu quale conservatore del registro delle imprese di Nuoro, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in sostituzione del dott. Piero Raffaele Fara e con decorrenza 1° dicembre 2006.

**06A11964**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	<b>TERMINI IMERESE (PA)</b>	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		CANONE DI ABBONAMENTO	
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale	€ 309,00
		- semestrale	€ 167,00
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale	€ 682,00
		- semestrale	€ 357,00

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € 295,00  
- semestrale € 162,00

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € 85,00  
- semestrale € 53,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € 190,00  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 2 3 0 \*

€ 1,00